

1 PREMESSA

La presente Circolare esamina le seguenti novità che hanno interessato la disciplina degli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento a quelle di maggior interesse per i professionisti:

- sospensione della consultazione e delle richieste di accesso relative al Registro dei titolari effettivi;
- manuale operativo per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi;
- nuovi indicatori di anomalia e nuovi codici per le segnalazioni di operazioni sospette;
- nuovo pacchetto normativo europeo.

2 SOSPENSIONE DELLA CONSULTAZIONE E DELLE RICHIESTE DI ACCESSO RELATIVE AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Di seguito si riepilogano la sequenza di eventi relativi ai primi mesi del 2024 che hanno portato alla sospensione di alcune funzionalità del Registro dei titolari effettivi.

2.1 SENTENZE DEL TAR LAZIO DEL 9.4.2024

Con le sentenze pubblicate il 9.4.2024 (nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845), il TAR del Lazio ha dichiarato come infondati i sei ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) del 29.9.2023 (attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva), del Manuale operativo Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese, nonché di atti e provvedimenti a essi collegati.

Si ricorda che l'istanza cautelare di sospensione (che aveva interessato tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ed entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi) era stata accolta dal TAR del Lazio con l'ordinanza 7.12.2023 n. 8083, a pochi giorni dalla scadenza del termine (fissato per l'11.12.2023) per l'inoltro delle comunicazioni¹.

Le sentenze hanno giudicato privi di fondamento i motivi dei ricorrenti che, in breve:

- contestavano la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al *trust*;
- sostenevano la disapplicazione dell'art. 22 co. 5-*bis* del DLgs. 231/2007 per contrasto con l'art. 31 par. 1 della direttiva UE n. 2015/849 e successive modifiche e integrazioni;
- deducevano l'incostituzionalità dell'art. 22 co. 5-*bis* del DLgs. 231/2007, in quanto formulato in modo evidentemente generico, in contrasto con il principio di prevedibilità degli effetti della legge;
- censuravano la previsione contenuta nell'art. 7 co. 2 del DM 55/2022, ove "*prevede una forma di accesso, asseritamente generalizzato, alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini*".

Dalla sintesi delle voluminose argomentazioni emerge la centralità, da un lato, del tema connesso alla natura dei mandati fiduciari e, dall'altro, di quello riguardante il diritto all'accesso delle informazioni sulla titolarità effettiva degli stessi.

Con riferimento al primo argomento, superando la distinzione tra mandati di fiducia romanistica e germanistica, il TAR del Lazio osserva in generale che, come per il *trust*, nel mandato fiduciario la titolarità formale dei beni oggetto del mandato e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sono attribuiti a un soggetto (la società fiduciaria) diverso dal proprietario (fiduciante), che rimane il titolare effettivo. Tale circostanza produce, per

¹ Si veda De Rosa S., De Vivo A. "Sospeso dal TAR il termine dell'11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 9.12.2023. Successivamente, il 27.3.2024, si era tenuta la prima udienza pubblica, nel corso della quale la sezione quarta del TAR del Lazio aveva trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, con conseguente permanenza della sospensione degli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.

l'effetto, proprio quell'occultamento che il legislatore europeo intende contrastare con le disposizioni in materia di titolarità effettiva.

Assunto che il mandato fiduciario costituisce in tutto e per tutto un istituto giuridico affine al *trust*, in merito al successivo rilievo dei ricorrenti sul fatto che il DM 55/2022 preveda un accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi di tali entità, il giudice osserva che, alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, tale accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare un "legittimo interesse", richiamando a tal riguardo il considerando n. 14 della direttiva UE n. 2015/849, ove si parla espressamente di "*legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode*". In tal modo, a parere del TAR del Lazio, il legislatore europeo intende evidenziare che l'accesso possa (e debba) essere consentito solo allorquando l'interesse a esso sotteso sia, per così dire, coerente e omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

2.2 CONFERMA DEL TERMINE DELL'11.4.2024 PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Con una nota indirizzata alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) ha confermato che, a seguito delle sentenze del TAR del Lazio sopra evidenziate, con l'11.4.2024 è scaduto il termine per le comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese.

A chiusura della nota si legge: "*al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerale ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento*".

La nota segue la lettera del 10.4.2024 indirizzata al MIMIT in cui il CNDCEC chiedeva di fare chiarezza sui nuovi termini, spiegando che, "*a stretto rigore giuridico, i termini hanno ripreso a decorrere dal 9.4.2024 con scadenza prevista per l'11.4.2024, come già evidenziato da alcune Camere di Commercio territoriali*". Dato che non è stato fissato un congruo termine per l'invio delle comunicazioni sospese, i commercialisti chiedevano una proroga del termine.

Inoltre, Assofiduciaria in un comunicato stampa dell'11.4.2024 aveva reso noto di aver inviato un'istanza al MIMIT, al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e a Unioncamere affinché adottassero le misure necessarie per assicurare un congruo termine per le comunicazioni dei dati sulla titolarità effettiva. Nel documento Assofiduciaria evidenziava che il sistema di comunicazione, per come attualmente strutturato, non consente il caricamento contestuale di più posizioni: le società fiduciarie titolari di numerosi incarichi, quindi, per poter materialmente procedere agli adempimenti imposti dalla normativa, necessiteranno di scadenze adeguate. Inoltre, le società fiduciarie, prima di procedere alla comunicazione del proprio titolare effettivo, devono preavvisare quest'ultimo onde consentirgli di manifestare eventuali ragioni di opposizione, in quanto la norma prevede la possibilità per il titolare effettivo di dichiararsi controinteressato².

2.3 RICORSO DI ASSOFIDUCIARIA AL CONSIGLIO DI STATO

Con un comunicato diffuso il 24.4.2024 alle proprie associate, Assofiduciaria ha reso noto di aver ricevuto da alcune di esse la notizia che diverse Camere di Commercio, "*in modo disorganico tra di loro*", dopo aver ricevuto la pratica telematica della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari "*standard*" nella sezione speciale del Registro dei *trust* e degli istituti giuridici affini, hanno risposto comunicando il preavviso di rifiuto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione.

² L'associazione "*mantiene, comunque, ferma e impregiudicata la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato. Alla luce di ciò, la richiesta di riconoscere un congruo termine per il caricamento dei dati sul registro non significa né può significare acquiescenza alla sentenza del TAR*".

L'irregolarità sarebbe giustificata dalla presenza di anomalie derivanti dal fatto che le comunicazioni effettuate risultano prive dell'indicazione, quale titolare effettivo del mandato fiduciario, sia del costituente (fiduciante) sia del beneficiario. Più precisamente, nelle predette comunicazioni si spiega che, in base all'art. 22 del DLgs. 231/2007 e al DM 12.4.2023, i titolari effettivi di istituto giuridico affine al *trust* (mandato fiduciario) sono il costituente e il beneficiario, come previsto anche dalle specifiche tecniche approvate con decreto del MIMIT del 12.4.2023.

Al riguardo Assofiduciaria osserva che la struttura giuridica del mandato fiduciario non prevede la figura del beneficiario, proprio in virtù del fatto che si tratta di un istituto giuridico non affine al *trust*, come già ampiamente sostenuto dalla stessa nell'ambito del ricorso proposto al TAR del Lazio.

L'inclusione del mandato fiduciario delle società fiduciarie tra gli istituti giuridici affini al *trust* è, a parere della ricorrente, illegittima in quanto riguarda il rapporto fiduciario di stampo "romanistico" e non già quello di stampo "germanistico", disciplinato dalla L. 1966/39 e dal decreto 16.1.95 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Nel mandato di stampo germanistico, infatti, il fiduciario è solo intestatario meramente formale dei beni, dei quali resta e permane proprietario sostanziale il mandante, mentre il fiduciario opera solo ed esclusivamente previa istruzione scritta del mandante. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, la comunicazione trasmessa nel 2019 dalla Presidenza del Consiglio alla Commissione europea ai sensi dell'art. 31 par. 10 della direttiva UE n. 2015/849 è da intendersi riferita alle sole fattispecie riconducibili al modello di fiducia "romanistica", vale a dire all'ipotesi di fiducie che determinano il trasferimento della piena proprietà dal fiduciante al fiduciario, con pieni poteri gestori da parte di quest'ultimo. Sul punto, deve evidenziarsi che nella pronuncia dello scorso 9 aprile il TAR del Lazio non ha ritenuto significativa la predetta distinzione, ritenendo irrilevante la circostanza che la *causa fiduciae* venga attuata attraverso (o meno) il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario, dovendosi piuttosto valutare se il "congegno negoziale" utilizzato in concreto dalle parti sia idoneo (o meno) a determinare un occultamento del titolare effettivo. Nel caso delle società fiduciarie, ha concluso il TAR, è fuor di dubbio che si realizzi un'intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo e ciò è sufficiente ad integrare "*quella situazione di opacità che la normativa europea mira a contrastare*" e, di conseguenza, ad assimilare il mandato fiduciario a un istituto giuridico affine al *trust*.

In una nota del 23.4.2024, Assofiduciaria ha confermato di avere per il tramite dei suoi legali depositato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.

2.4 NUOVA SOSPENSIONE DEL REGISTRO

Con le ordinanze pubblicate il 17.5.2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del Lazio del 9.4.2024, sospendendone l'esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19.9.2024.

Nelle ordinanze si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano "*l'approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale*". Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati "*del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte*".

Il 22.5.2024, a pochi giorni dalle suddette ordinanze, sulla pagina iniziale del sito del Registro dei titolari effettivi è apparso il seguente avviso: "*A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati*".

Dal comunicato sul sito del Registro si evince che, almeno fino 19.9.2024 (data fissata per le udienze pubbliche per la trattazione del merito dei ricorsi in appello) non sarà possibile:

- la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;

- inviare richieste di accreditamento da parte dei “soggetti obbligati”;
- inviare richieste di accesso da parte dei “soggetti legittimati”.

Riguardo al primo aspetto potrebbe sorgere il dubbio che l'impossibilità di consultazione del Registro possa impedire ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (tra cui i professionisti) di poter adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela. A tal riguardo si ricorda tuttavia (come evidenziato dalla FAQ “Titolarità effettiva e registro dei titolari effettivi” n. 13 di MEF, Banca d'Italia e UIF e dalle Linee guida del CNDCEC) che, ai sensi dell'art. 21 co. 7 del DLgs. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. Di conseguenza, l'impossibilità di consultare il Registro non configura un ostacolo all'adeguata verifica, dal momento che le modalità di individuazione del titolare effettivo declinate dall'art. 20 del DLgs. 231/2007 costituiscono strumenti *ex lege* sufficienti al corretto adempimento dell'obbligo.

Quanto al secondo punto, dal blocco delle richieste di accreditamento ai fini della consultazione discende che i “soggetti obbligati” ex art. 3 del DLgs. 231/2007, che fino al 22.5.2024 non avevano presentato richiesta, si vedranno preclusa tale facoltà per almeno quattro mesi. Infine, sempre a partire da tale data, non potranno essere presentate richieste di accesso da parte dei “soggetti legittimati” che, conseguentemente, non potranno essere accreditati alla consultazione del Registro fino a quando le sorti del medesimo non saranno decise³.

3 MANUALE OPERATIVO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

A fine aprile 2024 Unioncamere ha diffuso il “Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica”, dando in tal modo avvio alla fase successiva a quella del popolamento del Registro dei titolari effettivi, cioè quella della consultazione.

In premessa il Manuale riepiloga lo stato dell'arte all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22.11.2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), al fine di evidenziare che, in virtù della disapplicazione dell'art. 7 co. 1 del DM 55/2022, sono abilitati a consultare il Registro:

- Autorità, previa convenzione con Unioncamere;
- soggetti obbligati, mediante espletamento dell'apposita procedura di accreditamento;
- soggetti legittimati da un interesse giuridico rilevante e differenziato per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, a seguito della presentazione di una specifica richiesta di accesso motivata.

L'accreditamento dei soggetti obbligati, tra cui i professionisti destinatari di obblighi antiriciclaggio, è già disciplinato dall'art. 6 del DM 55/2022, che prevede la presentazione di un'istanza alla Camera di commercio territorialmente competente; nel caso dei professionisti, il Manuale specifica che quest'ultima è individuata in

³ In dottrina ci si è chiesto quale valenza possa avere – nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato – la consultazione di un Registro dalle sorti giuridiche incerte e popolato solo parzialmente (cfr. De Rosa S., De Vivo A. Sospese le consultazioni del Registro dei titolari effettivi ma non le comunicazioni”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 23.5.2024). Secondo gli Autori “*desta, invece, non poche perplessità il fatto che sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) ancora possibile effettuare le comunicazioni della titolarità effettiva e di eventuali variazioni di dati e informazioni. Tale circostanza stride fortemente, a parere di chi scrive, con le motivazioni riportate nelle sentenze del Consiglio di Stato, dove si è evidenziato come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano «l'approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale».* In verità, proprio in virtù delle ragioni esposte dai ricorrenti, riconducibili all'esigenza di riallineare la regolamentazione relativa al Registro con quella in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della riservatezza dei dati personali, sarebbe forse stato più opportuno bloccare le comunicazioni fin dalla prima sospensione disposta dal TAR del Lazio”.

quella di riferimento per la Provincia del domicilio professionale per le persone fisiche e della sede legale per le persone giuridiche.

3.1 CONTENUTO DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Nell'istanza vanno indicati – oltre ai dati identificativi e alla PEC – anche l'autorità di vigilanza o l'organismo di autoregolamentazione competente. La PEC è necessaria perché rappresenta lo strumento per la comunicazione al soggetto obbligato, da parte della Camera di commercio, dell'accREDITAMENTO che consente l'accesso al Registro per due anni, decorrenti dalla data del primo accREDITAMENTO o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Sempre a mezzo PEC dovranno essere comunicate, entro dieci giorni dalla data in cui si verificano, le eventuali modifiche o la cessazione dello *status* di soggetto obbligato.

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda è presentata in modalità autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; al riguardo Unioncamere richiama l'attenzione dei soggetti obbligati sulle conseguenze penali di una eventuale dichiarazione mendace. Le Camere di commercio effettueranno controlli, anche a campione, sulle autodichiarazioni, avvalendosi delle informazioni che a tal fine saranno fornite dalle amministrazioni interessate e, nel caso dei professionisti, dagli organismi di autoregolamentazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e Infocamere. Laddove la Camera di commercio dovesse rilevare una dichiarazione falsa, il responsabile del procedimento avrà l'obbligo di segnalare la notizia di reato alla Procura della Repubblica ex art. 331 c.p.p.

Sempre mediante autodichiarazione, ai fini della consultazione i soggetti obbligati accREDITATI possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione, ad esempio lavoratori subordinati.

Quanto alle modalità di presentazione, le istanze di accREDITAMENTO vanno presentate dai soggetti obbligati tramite il sito *web* <https://titolareeffettivo.registroimprese.it>, compiendo i seguenti passaggi:

- accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS o Carta di identità digitale (CIE);
- compilazione del modello *on line* con le informazioni necessarie all'accREDITAMENTO;
- indicazione (facoltativa) di propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di un Referente Operativo che, oltre a essere un delegato a tutti gli effetti, è anche autorizzato alla gestione degli altri delegati (nomina/revoca);
- verifica della correttezza del documento dell'autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il soggetto obbligato, prima di inviare l'istanza di accREDITAMENTO, abbia la piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare sotto la propria personale responsabilità;
- invio dell'istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.

Contrariamente a quanto preannunciato in merito alla gratuità dell'accREDITAMENTO, Unioncamere precisa che la relativa richiesta, in quanto istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione, è soggetta a imposta di bollo nella misura di 16,00 euro.

3.3 ELENCO DEI CONTROLLI BLOCCANTI E MASCHERE ESEMPLIFICATIVE

Il Manuale è completato:

- dall'elenco dei controlli bloccanti tra cui, per quanto concerne i professionisti, quelli aventi a oggetto la valida iscrizione all'ordine/albo della categoria di appartenenza dichiarata;
- dall'illustrazione esemplificativa delle maschere del portale dedicato, per il caso di accREDITAMENTO di persona giuridica.

4 NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA E NUOVI CODICI PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

A partire dall'1.1.2024, i soggetti destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) – e, quindi, anche i dottori commercialisti – sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12.5.2023.

A fronte di ciò, la UIF, con un comunicato del 29.12.2023, stante la possibilità per i suddetti soggetti di ascrivere l'operatività segnalata a determinati “fenomeni”, riporta l'elenco aggiornato dei codici che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione.

A fianco di ciascun codice è indicato il relativo fenomeno e i principali riferimenti che concorrono a definirlo. Tali riferimenti non sono esaustivi. I destinatari, inoltre, possono valorizzare uno o più codici quando ritengono integrato il relativo fenomeno. Si precisa che:

- i codici G01 e P12 – riferiti, rispettivamente, all'operatività anomala inerente a giochi e scommesse e a *crypto-assets* – attengono a fenomeni che possono essere utilizzati anche da destinatari diversi dai prestatori di servizi di gioco e in valute virtuali che, comunque, rilevino operatività sospette riferibili ai predetti comparti;
- il codice C00 (relativo all'utilizzo anomalo di carte di pagamento e sostitutivo dei codici C01 e P08) deve essere valorizzato esclusivamente nel caso di operatività ritenuta sospetta avente a oggetto la movimentazione di carte di pagamento di qualsiasi tipologia.

5 ADOZIONE DEL NUOVO PACCHETTO NORMATIVO EUROPEO

Il 24.4.2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi (c.d. “*AML Package*”), che rafforzano gli strumenti a disposizione dell'Unione europea per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Successivamente, con il comunicato stampa del 30.5.2024, è stato reso noto che il pacchetto è stato adottato dal Consiglio europeo.

L'*iter* di formazione delle nuove norme era iniziato il 20.7.2021 con la presentazione, da parte della Commissione, del c.d. “*AML Package*” avente l'ambizioso obiettivo di:

- consolidare le norme dell'Unione europea per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- migliorare l'individuazione delle operazioni sospette;
- colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;
- perfezionare l'attuale quadro normativo dell'Unione europea, con particolare riguardo ai rischi connessi all'innovazione tecnologica (derivanti, ad esempio, dall'adozione delle valute virtuali e dalla maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico).

Successivamente, il 18.1.2024, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul pacchetto in esame, composto:

- dalla sesta direttiva Antiriciclaggio, contenente disposizioni, da recepire nel diritto nazionale, sulla vigilanza e sulle Unità di Informazione finanziaria negli Stati membri (FIU), nonché sull'accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad esempio registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche;
- dal regolamento “*single rulebook*”, contenente norme direttamente applicabili in materia di *due diligence* sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i *crypto-asset*, nonché su nuove entità, come le piattaforme di *crowdfunding*;
- dal regolamento che istituisce una nuova autorità dell'Unione europea (AMLA), con poteri di vigilanza e indagine per garantire la *compliance* in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

5.1 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Come evidenziato nel comunicato stampa, le nuove leggi assicurano, tra l'altro, “*che le persone con un interesse legittimo, compresi i giornalisti, le organizzazioni della società civile, le autorità competenti e gli*

organi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla proprietà effettiva contenute nei registri nazionali e interconnesse a livello di UE. Oltre alle informazioni correnti, i registri includeranno anche dati risalenti ad almeno cinque anni prima". Inoltre, le nuove disposizioni conferiranno alle Unità di Informazione finanziaria maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette.

5.2 NUOVE NORME SU CONTROLLI RAFFORZATI

Le nuove disposizioni contengono specifiche misure di "dovere di diligenza" (*due diligence*) e controlli rafforzati sull'identità dei clienti, secondo le quali i soggetti obbligati (che includono gestori di patrimoni e criptovalori o agenti immobiliari e virtuali) dovranno segnalare le attività sospette alle Unità di Informazione finanziaria e alle altre autorità competenti. In particolare, per quanto concerne i soggetti destinatari di obblighi antiriciclaggio, il regolamento costituisce l'elemento centrale del "pacchetto": la scelta del legislatore europeo è infatti quella di trasferire nel medesimo tutte le norme applicabili al settore privato, apportando diverse modifiche sostanziali al fine di conseguire un maggiore livello di armonizzazione e convergenza nell'applicazione delle norme.

5.3 NUOVA AUTORITÀ PER LA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La nuova Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà istituita a Francoforte, avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse, nonché di controllare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate.

5.4 ULTERIORI MISURE

Infine, si evidenzia che:

- a partire dal 2029, anche le società di calcio professionistiche di alto livello coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o *sponsor* (compresi i trasferimenti di giocatori) dovranno verificare l'identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle Unità di Informazione finanziaria;
- sono previste disposizioni di vigilanza rafforzate anche per quanto riguarda gli individui c.d. "ultra-ricchi" (ovvero con patrimonio totale di almeno 50.000.000,00 di euro, esclusa la residenza principale);
- è previsto un limite di 10.000,00 euro valido in tutta l'Unione europea per i pagamenti in contanti (tranne che tra privati in un contesto non professionale);
- sono imposte misure per garantire la conformità con le sanzioni finanziarie mirate a evitare che le sanzioni vengano eluse.